

REGOLAMENTO SULLA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

TITOLO PRIMO ALBO

Art.1- Istituzione dell'albo comunale

La attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'art.56 dello Statuto comunale è istituito l'**albo comunale delle associazioni e delle cooperative sociali**, al fine di valorizzare le libere forme associative e promuovere la loro partecipazione alle scelte amministrative della comunità locale.

Art.2 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

All'albo comunale possono essere iscritte tutte le forme associative e le cooperative sociali operanti nel territorio comunale e non aventi fini di lucro. In particolare:

- a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai Registri regionali;
- b) le altre forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività.

Le associazioni e le cooperative sociali presentano domanda di iscrizione all'albo comunale in conformità al modulo allegato al presente regolamento indicando:

- a) la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo e il codice fiscale;
- b) il rappresentante legale o il referente;
- c) l'oggetto, lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
- d) la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il numero dei soci e/o aderenti;
- f) le eventuali attività di pubblico interesse che siano disponibili a svolgere con l'ente locale.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una relazione sull'attività svolta;
- l'atto costitutivo e lo statuto sociale o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.

Le forme organizzative e associative di diretta emanazione del Comune non possono iscriversi all'albo comunale, così come le associazioni che abbiano un numero di soci inferiori a 10.

Art.3 - Iscrizione e cancellazione dall'albo

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Sindaco con proprio decreto provvede:

- a) all'iscrizione delle associazioni e delle cooperative sociali all'albo comunale;
- b) alla cancellazione dall'albo comunale delle associazioni e delle cooperative sociali in caso di perdita dei requisiti di cui all'art.2 del presente regolamento o per mancata presentazione della domanda di rinnovo di cui al successivo art.4.

Art.4 - Rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione all'albo comunale ha validità triennale dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al precedente art.3.

Ogni associazione o cooperativa sociale iscritta all'albo comunale si impegna a comunicare entro 30 giorni alla Segreteria comunale qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione o di rinnovo.
Entro il 31 marzo del triennio di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti all'albo comunale devono, a pena di decadenza, presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione stessa allegando una relazione che attesti l'attività svolta nel triennio.

Art.5 - Ricorso

Le Associazioni o Cooperative sociali hanno facoltà di presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.
Nei successivi 30 giorni il Sindaco si pronuncia definitivamente in ordine al ricorso stesso.
Nel caso in cui venga confermato il provvedimento di esclusione i soggetti interessati hanno facoltà di proporre il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Art.6 - Pubblicazione

L'Albo comunale delle associazioni e delle cooperative sociali e i relativi aggiornamenti sono pubblicati all'albo pretorio e per la durata di 15 giorni consecutivi.
L'albo viene depositato presso la Segreteria comunale, che avrà cura di curare tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
L'albo può essere consultato da chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità previste dal vigente regolamento sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

TITOLO SECONDO CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.7 - Consultazioni

Nella fase di formazione del bilancio preventivo comunale, il Sindaco consulta il comitato di coordinamento di cui all'art.10 del presente Regolamento.
La convocazione del comitato dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a cinque giorni consecutivi, salvo motivi di urgenza.

Art.8 - Istanze, petizioni e proposte

Ogni associazione o cooperativa sociale potrà rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni ed indicazioni in merito alla proposta di bilancio di previsione, nonché ad altri aspetti amministrativi che riguardino le materie di competenza dell'ente locale.

Art.9 - Assemblea generale

L'assemblea delle associazioni e delle cooperative sociali è costituita da due rappresentanti per ciascuna associazione iscritta all'albo.
Entro 60 giorni dalla costituzione dell'albo comunale, il Sindaco convoca per la prima volta l'assemblea generale, inviando a ciascuna associazione iscritta, l'avviso di convocazione con la richiesta di designare i rappresentanti in seno all'assemblea.
La prima assemblea è presieduta dal Sindaco, il quale procede alle formalità necessarie per la nomina del Comitato di coordinamento di cui al successivo art.11.

Le assemblee successive alla prima saranno convocate dal Presidente del Comitato di coordinamento, con preavviso di almeno cinque giorni consecutivi liberi e con apposito ordine del giorno.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche; esse sono valide in prima convocazione, con la presenza minima della metà dei rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo, le sedute sono comunque valide in seconda convocazione.

L'assemblea svolge funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa sulle materie di propria competenza.

Art.10 – Comitato di coordinamento

Il Comitato di coordinamento è composto da tre membri designati dall'assemblea generale mediante scrutinio segreto con voto limitato a uno.

Risulta eletto in seno al Comitato di coordinamento il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Comitato neo – eletto, nella prima seduta utile, nomina nel suo seno un presidente ed un segretario; quest'ultimo dovrà redigere per ciascuna seduta un apposito verbale, nel quale sono riportate per riassunto le decisioni adottate; detto verbale dovrà essere trasmesso di volta in volta all'amministrazione comunale e ai rappresentanti legali delle associazioni iscritte all'albo.

Alla seduta del Comitato possono partecipare il Sindaco e gli Assessori comunali, senza diritto di voto. Il Sindaco può chiedere la convocazione del comitato ogni qualvolta lo ritiene opportuno, proponendo anche l'ordine del giorno.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art.11– Accesso alle informazioni

I soggetti iscritti all'albo, attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato, possono chiedere l'accesso agli atti e ai documenti in possesso dell'amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dallo specifico regolamento comunale.

TITOLO TERZO SOSTEGNI ECONOMICI

Art.12 – Forme di sostegno economico

I soggetti iscritti all'albo comunale possono chiedere il sostegno economico al Comune nelle seguenti forme:

- a) assegnazione di contributi in denaro;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessione in uso di locali, attrezzature, materiali ed altro.

La concessione in uso di cui al punto c) è subordinata comunque alle effettive disponibilità da parte del Comune, oltre che all'eventuale pagamento della tariffa prevista dalle vigenti disposizioni regolamentari.

L'iscrizione all'Albo comunale costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di sostegni economici da parte del Comune, salvo quanto previsto da leggi statali e regionali.

ART.13 - Criteri per la concessione delle forme di sostegno

Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) il contributo può essere concesso per la complessiva attività svolta o per una singola iniziativa; non è consentito richiedere il contributo sia per l'attività complessiva sia per iniziative frazionate già in essa ricomprese;
- b) l'attività può essere svolta in collaborazione con il Comune, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
- c) deve trattarsi di attività svolta nell'interesse della cittadinanza o comunque a favore di cittadini di Veggiano;
- d) la priorità verrà data a favore di interventi o progetti presentati da più iscritti all'albo e che siano di interesse generale;
- e) lo svolgimento di attività o servizi di pubblico interesse in convenzione con il Comune.

Per l'assegnazione di spazi e strutture comunali saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:

- a) l'uso comune e concordato da parte di più iscritti all'albo;
- b) lo svolgimento di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art.14

Richiesta di concessione delle forme di sostegno

Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno:

- le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
- la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
- la natura giuridica;
- la sede;
- il codice fiscale;
- la partita I. V. A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
- il progetto dell'iniziativa di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
- il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- la persistenza dei requisiti di iscrizione all'albo comunale;
- l'impegno a presentare prima dell'erogazione del contributo economico il rendiconto della relativa spesa;
- l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.

Art. 15 - Concessione delle forme di sostegno

Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

L'unità organizzativa competente darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento.

I contributi e gli altri benefici che comportano impegno di spesa sono concessi dalla Giunta comunale, previa istruttoria degli uffici.

Il sostegno economico del Comune può essere negato per:

- a) motivi sostanziali, con atto motivato del Sindaco previo parere della Giunta comunale;
- b) motivi formali, con atto motivato del Responsabile del procedimento.

La Giunta comunale può concedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

Il patrocinio dell'Amministrazione comunale è concesso dal Sindaco, previa richiesta dell'interessato che deve pervenire al Comune con congruo anticipo.

Art. 16- Rendicontazione

I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal referente del richiedente che deve contenere:

- a) una relazione esplicativa dello svolgimento della iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
- c) la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.

La presentazione del rendiconto e della documentazione delle spese sostenute costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venir meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

Art. 17 - Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 6 mesi dalla concessione del contributo;
- b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo della iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa per causa di forza maggiore, a discrezione dell'amministrazione potranno essere riconosciute le spese sostenute.

Art.18

Concessioni diverse

La concessione in uso di locali, spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, i soggetti beneficiari devono presentare all'ufficio competente entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, la seguente documentazione: una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

Art.19 - Agevolazioni

Per gli iscritti all'albo delle associazioni e delle cooperative sociali vengono previste forme di agevolazione e per iniziative di interesse sociale.

In particolare:

- a) la concessione di locali comunali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- b) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale o da essa patrocinata;
- c) la concessione temporanea di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti all'albo, con le agevolazioni previste dall'apposito Regolamento comunale.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 - Convenzioni

Per quanto riguarda le convenzioni si fa rinvio all'apposito Regolamento dei contratti e alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o stato di emergenza;
- d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono interamente abrogate le disposizioni regolamentari contrastanti o incompatibili con esso.

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.